

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 175 del 23 GIU. 2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura " emergenza Nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati - Struttura di accoglienza di secondo livello con sede in Modica in Via Rocciola Scrofani n.32 piano terra Ente gestore Società Cooperativa " Tutti i colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Pozzallo Corso Vitt. Veneto n.31/B.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore 14,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n.28865 del 09/6/2017 sottoposta dal Responsabile del VII Settore "Politiche Sociali" e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 23.6.2017

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 26 GIU. 2017 al 11 LUG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 23.6.2017

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E. I.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE VII  
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 28865 del 9/6/2017

**Oggetto:** Approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura "emergenza nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati - Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra Ente gestore Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Pozzallo (RG) Corso Vittorio Veneto n. 31/B.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore VII – Politiche Sociali  
Dott. Stefano Indelicato

PREMESSO che:

- che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
- che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);
- che la Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013 dell'Assessorato della famiglia precisa, fra l'altro, che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio sociale del comune nel cui territorio la struttura è presente;
- che la Circolare prot. n. 36227/AREA IV del 22/11/2013 della Prefettura di Ragusa, facendo riferimento alla sopra citata Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013, dispone che i competenti servizi dei comuni interessati mantengano aggiornati i contatti con le strutture di accoglienza per minori regolarmente all'albo regionale ex art. 26 legge 22/86, al fine di consentire, nel caso e su richiesta dei soggetti responsabili del collocamento del minore in luogo sicuro, l'inserimento in tali strutture dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati sul territorio ibleo, ed il conseguente regolare avvio delle procedure di presa in carico e di apertura della tutela;
- che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce che il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione,

del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

- che le richieste inviate alle Prefetture sono, da queste ultime, inoltrate alla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;
- il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Considerato, inoltre, che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale o autorizzate al funzionamento) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Visto il Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016 con il quale sono approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati;

Vista la Circolare n. 6/2016 prot. n. 31998 del 14/10/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia esplicativa del Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016;

Visto il Decreto D.R.S. n. 1170 Serv. 4 del 09 maggio 2017 di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per svolgere attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, concessa all'Ente assistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Pozzallo (RG) Corso Vittorio Veneto n. 31/B, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra con una ricettività di n. 15 unità;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula della convenzione con l'Ente assistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus", dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), fino all'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione;

Che tali somme saranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura competente;

Che saranno corrisposte all'Ente gestore solo le somme che la Prefettura di Ragusa trasferirà a questo ente per le dovute liquidazioni;

Che, quindi, i servizi espletati dalla Struttura per l'ospitalità dei "M.S.N.A." non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto tenendo conto quale atto di indirizzo generale gli schemi tipo approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158;

VISTI:


- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l'O.R.E.L.;
- le normative precitate;

PROPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, che sarà stipulata tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Pozzallo (RG) Corso Vittorio Veneto n. 31/B, gestore della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra con una ricettività di n. 15 unità;
2. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali - Settore VII e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che il 5 giugno 2017 scadranno gli effetti giuridici della convenzione in atto.

LA GIUNTA

Il Responsabile del Settore



1. VISTA la superiore proposta;
2. ACQUISITI i pareri di regolarità amministrativa, tecnica e contabile;
3. VISTO il Dlgs. 267/2000;
4. VISTO l'O.R.E.L.;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta del Dirigente del VII Settore;


- Di demandare al Responsabile del Settore settimo tutti gli adempimenti consequenziali esecutivi del presente atto;
- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali - Settore VII e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che il 5 giugno 2017 scadranno gli effetti giuridici della convenzione in atto.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole</b> Modica, li 8.6.2017 <b>Il Responsabile del VII Settore</b>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole</b> Modica, li 23.6.2017 <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015. Modica, li _____ <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto  
L'Assessore al ramo




**Il Responsabile proponente**



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 145 del 23 GIU. 2017

**Il Segretario Comunale**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li  
pubblicazione

Il Responsabile della

---

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

COMUNE DI MODICA

(Provincia di Ragusa)

IX SETTORE – SERVIZI SOCIALI

N° R.A.P.

Oggetto: Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza della chiusura "emergenza nord Africa" nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA "00175500883" legalmente rappresentata dal Dott. Stefano Indelicato nato a Modica il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del IX Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo Campailla); autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva; e l'Ente assistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Pozzallo (RG) Corso Vittorio Veneto n. 31/B, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della Struttura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra – autorizzata al funzionamento con Decreto D.R.S. n. 1170 Serv. 4 del 09 maggio 2017 per svolgere attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, per una ricettività di n. 15 unità.

PREMESSO

– che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da

parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

– che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);

– che la Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013 dell'Assessorato della famiglia precisa, fra l'altro, che il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del servizio sociale del comune nel cui territorio la struttura è presente;

– che la Circolare prot. n. 36227/AREA IV del 22/11/2013 della Prefettura di Ragusa, facendo riferimento alla sopra citata Circolare n. 43501/S6 del 12/11/2013, dispone che i competenti servizi dei comuni interessati mantengano aggiornati i contatti con le strutture di accoglienza per minori regolarmente all'albo regionale ex art. 26 legge 22/86, al fine di consentire, nel caso e su richiesta dei soggetti responsabili del collocamento del minore in luogo sicuro, l'inserimento in tali strutture dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati sul territorio ibleo, ed il conseguente regolare avvio delle procedure di presa in carico e di apertura della tutela;

– che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce:

– il collocamento del minore in una struttura residenziale per minori, regolarmente iscritta All'albo regionale degli enti socio-assistenziali ex art. 26 della l.r. n. 22/86, comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente; la competenza in ordine ai MSNA è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al diparti-

mento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

– che le richieste inviate alle Prefetture sono, da queste ultime, inoltrate alla Dire-

zione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento

delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

– che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle

spese sostenute per l'accoglienza di minori non accompagnati e sino all'inseri-

mento nelle strutture dello SPRAR;

TUTTO ciò premesso;

Visto il Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016 con il quale sono appro-

vati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di secondo livello dei Mi-

norì Stranieri Non Accompagnati;

Vista a Circolare n. 6/2016 prot. n. 31998 del 14/10/2016 dell'Assessorato Regionale

della Famiglia esplicativa del Decreto Presidenziale n. 513/GAB del 18/01/2016;

Visto il Decreto D.R.S. n. 1170 Serv. 4 del 09 maggio 2017 di autorizzazione al fun-

zionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per svolgere attività assisten-

ziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile, concessa all'Ente as-

sistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus"

con sede legale in Pozzallo (RG) Corso Vittorio Veneto n. 31/B, gestore della Strut-

tura di Accoglienza di secondo livello con sede in Modica (RG) in Via Rocciola

Scrofani n. 32 piano terra con una ricettività di n. 15 unità;

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi

socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento ob-

bligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servi-

zi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti

requisiti;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula della convenzione con l'Ente assistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus", dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione;

Che, in forza della superiore normativa in merito, Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore la somma che sarà stabilita del Ministero dell'Interno;

Che tali somme saranno corrisposte dal Comune all'Ente Gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura competente;

Che saranno corrisposte all'Ente gestore solo le somme che la Prefettura di Ragusa trasferirà a questo ente per le dovute liquidazioni;

Che, quindi, i servizi espletati dalla Struttura ospitante i "M.S.N.A." non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto tenendo conto quale atto di indirizzo generale gli schemi tipo approvati con Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

##### Articolo 1-Oggetto

la presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività riguardanti i minori stranieri non accompagnati dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

##### Articolo 2 - Obblighi contrattuali

L'ente contraente con la stipula del presente atto si obbliga:

- ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;
- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- a sollevare e tenere indenne il Comune di Modica da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate a ospitare i minori stranieri non accompagnati in idonee strutture di cui al programma in oggetto, conforme a tutte le normative vigenti in materia, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

### Articolo 3 - Servizi garantiti

L'ente contraente si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, i seguenti servizi:

1. Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione

centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

2. Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali, ecc.;

3. Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;

4. Erogazione dei pasti: di prima qualità, nel rispetto delle tabella dietologica;

5. Fornitura di beni: effetti lettereschi adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario, ecc.;

6. Tutela: con il custode notturno;

7. Obbligo scolastico e formativo;

8. Attività sportive - ricreative ed educative;

9. Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite il proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;

10. Mediazione linguistica-culturale ed educazione civica;

11. Erogazione settimanale di scheda telefonica pro-capite;

12. Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

#### Articolo 4 - Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità personale, con una formazione al ruolo che andranno ad esercitare all'interno della struttura, rispondente alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente contraente si impegna a fornire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diplo-

ma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

- n. 3 Educatori Professionali e 1 Mediatore culturale/educatore, per complessivi 118 h. settimanali, in possesso del Diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal Decreto Ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il Mediatore Culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio;

- n. 1 Ausiliario per 15 h. settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'ente contraente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l'ente contraente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio. Può avvalersi, altresì, per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. Tali apporti devono essere considerati aggiuntivi rispetto all'organico del servizio e deve essere

monitorato da operatori professionali.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i rispettivi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente dovrà, su richiesta, fornire apposita documentazione.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori. L'ente contraente si assume, infine, l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

#### Articolo 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

#### Articolo 6 - Registri

L'ente contraente è tenuto a comunicare il nominativo del referente degli atti ammi-

nistrativi; ad esibire in ogni momento al Responsabile amministrativo del Comune il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'ente contraente, secondo quanto prevede la normativa vigente.

#### Articolo 7 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente e si riferiscono solo ed esclusivamente per Minori Stranieri non Accompagnati (M.S.N.A.).

#### Articolo 8 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, e comunque dalla data del primo inserimento in comunità, per la durata di anni 5 (cinque), nelle more dell'inserimento di tutti i soggetti nel sistema di protezione.

#### Articolo 9 - Importo

Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'ente contraente la somma che sarà stabilita ed erogata dal Ministero dell'Interno fino alla data di inserimento nelle strutture SPRAR, pari ad €. 45,00 pro die e pro capite, importo riferito dall'ultima circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno del 24/04/2013, e ultima, la Circolare n. 6 del 14/10/2016 prot. n. 31998. Nessuna altra somma è dovuta all'ente contraente, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale. Tale quota di €. 45,00 è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsto per ciascun minore straniero non accompagnato.

#### Articolo 10 - Esonero di responsabilità

L'ente contraente è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed

inerenti alla presente Convenzione. L'ente contraente solleva il Comune di Modica da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione della proposta progettuale di che trattasi.

#### Articolo 11 - Modalità di pagamento

Le somme di cui all'articolo 7 saranno corrisposte dal Comune all'ente contraente appena espletate le procedure di accreditamento e successivamente al trasferimento delle stesse somme a questo Ente da parte della Prefettura di Ragusa.

#### Articolo 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente assistenziale Società Cooperativa "Tutti i Colori della Vita Cooperativa Sociale Onlus" assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito

dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

#### Articolo 13 - Registrazione convenzione

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente, le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Articolo 14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Ragusa.

Previa lettura e riconoscimento conforme alla volontà delle parti, il presente atto viene sottoscritto come segue:

PER L'ENTE LOCALE

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE

Dott. Stefano Indelicato

PER L'ENTE CONTRAENTE



*Repubblica Italiana*



Regione Siciliana

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- **VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **VISTE** le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTA** la legge regionale del 16/12/2008, n. 19;
- **VISTO** il Decreto Presidenziale del 18/01/13, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";
- **VISTI** la l.r. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28.05.87 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
- **VISTO** il D.P.R.S. del 29.06.1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;
- **VISTO** il D.A. 29 Marzo 1989 dell'Assessorato degli enti locali "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza, previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- **VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- **PRESO ATTO** che i cambiamenti normativi e sociali determinano la necessità di ampliare l'offerta dei servizi socio-assistenziali prevedendo nuove tipologie di servizio più aderenti ai bisogni espressi sul territorio;
- **PRESO ATTO** del flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane e necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;

- **VISTO** l'Accordo raggiunto tra Stato- Regioni ed Enti Locali per la definizione di un Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati;
- **VISTO** il D.P. n. 600 del 13/08/2014 "Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati";
- **VISTO** il D.M. el 12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente le modalità di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che fissa in € 45 *pro die pro capite* la misura del contributo statale per l'accoglienza prestata nell'ambito delle strutture autorizzate;
- **PRESO ATTO** del sistema di accoglienza previsto nel D.P. 600/2014 e della necessità di modificare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per le strutture di accoglienza di secondo livello, in considerazione della sostenibilità economica a fronte della retta stabilita dal citato D.M.;

Su proposta dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro

## DECRETA

**Art. 1** – Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli standards strutturali e organizzativi per le per le strutture di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli standard approvati devono essere intesi come standard minimi.

**Art. 2** – Lo standard per le strutture di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati, di cui al D.P. 600 del 13/08/2014 "Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati" è sostituito dallo standard di cui all'allegato 1;

**Art. 3** Per l'accoglienza di MSNA gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti nello standard di cui al presente decreto, dovranno chiedere l'iscrizione per la suddetta tipologia.

Le comunità alloggio per minori che vorranno ospitare anche MSNA dovranno richiedere l'iscrizione per "struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA".

Per gli enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26 l.r. 22/86 o autorizzati al funzionamento per le tipologie "Strutture di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati" o per "Comunità alloggio per minori", è previsto un periodo massimo di un anno per l'adeguamento agli standard regionali approvati con il presente decreto.

segue DP 513/9AB

La retta minima *pro die pro capite* prevista per l'accoglienza residenziale per i Minori Stranieri Non Accompagnati é quantificata in ogni caso in € 45,00.

**Art. 4-** Per le strutture già iscritte/ autorizzate all'albo regionale ai sensi della l.r. 22/86 per le tipologie "Strutture di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati" e per "Comunità alloggio per minori", il limite dei mq previsto dallo standard approvato dal presente decreto può essere derogato fino al 10% complessivo, fermo restando il limite minimo che non può essere inferiore a 150 mq..

**Art.5** - Il Comune, in quanto istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati, è tenuto ad esercitare l'attività di vigilanza degli enti iscritti all'albo regionale ex art. 26 della l.r. 22/86 ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale la qualità delle prestazioni socio-assistenziali assicurate ai minori e segnalando al Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali ogni circostanza che possa far venire meno il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.


Il presente decreto, unitamente all'allegato 1, sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sulla pagina web dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Palermo, \_\_\_\_\_

**L'Assessore per la Famiglia,  
le Politiche sociali e il Lavoro**  
On.le Gianluca Antonello Micciché

**Il Presidente della Regione Siciliana**

On.le Rosario Crocetta



## **Strutture di accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati, anche nell'ambito dello SPRAR**

### ✓ **DEFINIZIONE**

La struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l'accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura contribuisce allo sviluppo complessivo della persona creando le condizioni per un progetto personalizzato di vita, divenendo così occasione di crescita e reinserimento sociale.

### ✓ **DESTINATARI**

La struttura accoglie minori di età 14-18 anni trasferiti dal centro di prima accoglienza con contestuale comunicazione al Comune presso il quale è ubicata la struttura e alla Procura per Minori presso il competente Tribunale per i Minorenni.

### ✓ **CAPACITA' RICETTIVA**

La struttura ha una capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti.

La struttura deve optare per un genere (maschio o femmina).

Nella struttura possono, eccezionalmente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, essere accolti minori di genere diversi da quelli di riferimento, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

La struttura è aperta per 365 giorni per 24 ore.

### ✓ **FUNZIONAMENTO**

La struttura per minori ha come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso del minore che gli è stato affidato. L'ente si impegna dunque a svolgere un'attività educativo-formativa che miri, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale.

Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura su disposizione della Prefettura/Questura e con provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile competente per territorio. L'ingresso del minore in struttura d'accoglienza dovrà essere accompagnato da specifica relazione sociale redatta dal centro di prima accoglienza al fine di trasmettere all'ente tutti gli elementi conoscitivi necessari per la presa in carico del minore.

La suddetta relazione sarà inserita nella cartella personale del minore che dovrà contenere documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario, scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare al momento dell'ingresso e da aggiornare periodicamente.

Per ogni minore la struttura di accoglienza dovrà essere definire un progetto personalizzato che consenta di programmare e verificare in itinere il percorso di accoglienza e di inserimento del singolo minore, che dovrà partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo, che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.



Particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei minori portatori di particolari esigenze o vulnerabilità ( ad es. minori vittime di tortura e violenza o con gravi disagi psicologici) per i quali dovranno essere attivate specifiche professionalità.

Per tale circostanza la struttura promuoverà l'intervento dell'ASP , con la quale in raccordo definirà il progetto personalizzato e ne curerà l'attuazione, inviandolo al Servizio Sociale del Comune competente.

L'ente dovrà inoltre relazionare semestralmente sull'attività complessivamente svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi.

In attuazione dell'art. 13 della legge 328/2000 ciascun ente per essere iscritto all'albo regionale, dovrà presentare la Carta dei Servizi e/o il Regolamento che disciplini il funzionamento della struttura di accoglienza. La Carta dei Servizi e/o il Regolamento devono essere scritti e tradotti in più lingue, ciò al fine di consentire ai minori ospiti le disposizioni per facilitare la convivenza, la partecipazione alla gestione del centro e la permanenza in struttura.

Nella struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale.

L'Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.


L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria; 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura. L'ente contraente si obbliga inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica fornita o approvata dall'A.S.P. competente per territorio. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

L'ente può essere tenuto a erogare a ogni beneficiario un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese personali, come stabilito da direttive nazionali.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

### ✓ REQUISITI STRUTTURALI

La struttura è un appartamento di civile abitazione, inserito in centri di vita attiva. Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero). La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igiene, eliminazione barriere architettoniche, la struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi: superficie compresa tra 150 mq. e 250 mq.

✓ Camera da letto con max 4 posti, per una superficie minima così prevista:

1. 1 posto letto mq. 9;
2. 2 posti letto mq 14;
3. 3 posti letto mq. 20;
4. 4 posti letto mq . 24;

✓ locale di appoggio per il personale;

✓ almeno due bagni di cui uno attrezzato per disabili;

✓ spazi comuni: soggiorno/sala da pranzo, cucina funzionale, ripostiglio;

✓ lavanderia/guardaroba, sala riunioni/studio.

Trattandosi di struttura socio-assistenziale con gestione a carattere familiare, non è richiesto il terzo bagno ad uso esclusivo del personale.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza.

### ✓ PERSONALE

La gestione del personale dipende dalla necessità di rispondere alle specifiche esigenze organizzative del progetto di accoglienza, così come alle caratteristiche dei beneficiari. Occorre prevedere l'impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno a esercitare all'interno della struttura.


Per lo svolgimento delle attività assegnate alla struttura, l'ente si impegna a fornire il seguente personale:

- un coordinatore, con una presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione" o di "Laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
- n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore, per complessivi 118 h. settimanali, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di secondo livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- n. 1 ausiliario per 15 h. settimanali, da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'ente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nel rispetto delle nazionalità e delle diverse tipologie dei bisogni espressi dai minori.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura con disponibilità notturna. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere



ecc.) l'ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.



L'ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della l.r. 22/94 o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerata aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.

Le strutture devono garantire, laddove non ne siano gestori, un raccordo operativo con i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati deputati all'ospitalità in emergenza e iscritti dalla Regione, ciò al fine garantire continuità nell'intervento socio-educativo e di reinserimento sociale avviato nelle due diverse strutture di accoglienza residenziale.

Per supportare gli interventi in favore dell'integrazione diventa fondamentale attivare e consolidare il lavoro di rete con gli attori locali che a vario titolo possono essere interlocutori per i percorsi di accoglienza e di inserimento.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale, con particolare attenzione all'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

  
v

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

Via Trinacria 34/36  
90144 - PALERMO

SERV. 4 Albi – Gestione e Vigilanza.

Prot. n. 31998

Palermo 14 OTT. 2016

OGGETTO: Accoglienza nelle comunità alloggio per Minori di M.S.N.A.

Circolare n. 06

Ai Comuni della Sicilia

ALL'ANCI

Alle AA.SS.PP. della Sicilia

Alle Prefetture della Sicilia

Ai Tribunali per i Minorenni della Sicilia

Alle Procure della Repubblica  
presso i Tribunali per i Minorenni in Sicilia

Ai legali rappresentanti degli enti  
socio-assistenziali iscritti all'albo regionale

Il D.P. 513 del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n. 9 del 26 febbraio 2016, ha istituito i nuovi standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, modificando il precedente standard di cui al D.P. 600 del 14 agosto 2014.

Come è noto prima dell'emanazione dei citati decreti presidenziali, l'accoglienza dei M.S.N.A. era sostenuta prevalentemente dalle comunità alloggio per minori iscritte o autorizzate ai sensi della l.r. 22/86, che avvalendosi delle figure professionali richieste dal relativo standard regionale (D.P. 158/96), hanno garantito

un'adeguata assistenza, integrando all'occorrenza il personale con la figura del mediatore interculturale.

A conferma di ciò, lo stesso D.P. 513, all' art. 3 pone l'attenzione sulle comunità alloggio autorizzate o iscritte all'albo regionale, assegnando loro il termine di un anno per presentare l'istanza di iscrizione per la nuova tipologia "Strutture di accoglienza di secondo livello".

Va da sé che l'esperienza maturata dalle comunità nell'accoglienza di MSNA, protratta per diversi anni a seguito dei continui e crescenti flussi migratori, costituisce oggi un patrimonio a disposizione dei territori, per soddisfare le sempre pressanti richieste delle autorità che gestiscono i flussi migratori.

A tal uopo, al fine di dare continuità all'attività educativa svolta fino ad oggi, nonché un giusto riconoscimento ad un servizio ritenuto sensibilmente importante per il particolare momento storico, nel caso in cui gli enti gestori delle comunità alloggio iscritte all'albo regionale (ex art. 26 l.r.22/86) non intendano trasformare la tipologia di servizio in "Strutture di accoglienza di secondo livello", si autorizza l'accoglienza di massimo cinque unità di MSNA nelle comunità alloggio per minori iscritte all'albo-regionale, in aggiunta al limite massimo della ricettività autorizzata, fino al perdurare dello stato di necessità determinato dai flussi migratori.

Considerato che i costi fissi relativi alla gestione della comunità alloggio per minori risultano coperti dalla ricettività autorizzata (8-10 minori), la retta per le unità MSNA aggiunte sarà comunque di 45 Euro pro die e pro capite, assimilabile alla retta giornaliera di mantenimento prevista dal D.P. 158/96 adeguatamente aggiornata. La suddetta quota di € 45,00 è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsto per ciascun minore straniero non accompagnato.

Come sopra indicato, si fa obbligo agli enti gestori di prevedere in convenzione, secondo le necessità dei minori accolti, le figure professionali del mediatore interculturale e del consulente legale, in aggiunta al personale già previsto nello standard organizzativo di cui al DPRS 158/96.

La presente circolare verrà pubblicata sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e sulla G.U.R.S.

L'ASSESSORE

On.le Gianluca Miscichè

Il Dirigente Generale  
Dott. Mario Candore

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Antonio Arrigo



24164

15 MAG. 2017.



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
SERV. 4 Albi - Gestione e Vigilanza  
Via Trinacria, 34/36 Palermo.

Prot. n. 17310

11 MAG. 2017

Palermo

OGGETTO: Notifica decreto.

Cooperativa Sociale Tutti I Colori della Vita  
Corso Vittorio Veneto n. 31/B  
Pozzallo

Al Comune di  
Modica

Alla A.S.P. n. 7  
Servizio Igiene Ambienti di Vita  
Ragusa

Al Ministero di Grazia e Giustizia  
Del Centro per la Giustizia Minorile  
Palermo

Al Servizio 6 - Politiche Familiari, Giovanili e  
per la tutela di Minori.  
S E D E

Alla Prefettura di Palermo  
Ufficio Territoriale del Governo  
Via Cavour n. 6  
Palermo

Si trasmette il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di Minori tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello (M.S.N.A.)



IL FUNZIONARIO

*[Handwritten signature]*

D. R. S. n. 1170  
Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali  
Servizio 4° Albi – Gestione e Vigilanza

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
“autorizzazione al funzionamento”

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale del 16/12/2008, n.19;

**VISTO** il D.P.R. n. 370 del 28/06/10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

**VISTO** il D.P.Reg. del 18/01/13, n.6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n.22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg.13.08.14 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;

**VISTO** il D.P.Reg. 18.01.16 n. 513 con il quale è stato modificato lo standard relativo all'accoglienza dei M.S.N.A. nelle strutture di secondo livello;

**VISTO** il D.D.G. n. 1641 del 04.07.2016, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Arrigo l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.D.G. n. 1711 del 07.07.2016 di conferimento della delega alla firma al Dott. Antonio Arrigo;

**VISTA** l'istanza presentata con la quale l'Ente SOCIETA' COOPERATIVA “TUTTI I COLORI DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede legale in Pozzallo Corso Vittorio Veneto n. 31/B chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori di età 14-18 anni, di genere maschile e la tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello sita in Modica Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art.26, alla autorizzazione al funzionamento;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall' Ente;

**VISTO** il parere reso dal Comune di Modica con la nota n. 21864 del 02.05.17;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota n. 855/asp.sia.v. del 20.04.17 dall'A.S.P. n. 7 di Modica;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

### **D E C R E T A**

**ART. 1** Ai sensi dell' art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l' autorizzazione a funzionare all' Ente SOCIETA' COOPERATIVA "TUTTI I COLORI DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede legale in Pozzallo Corso Vittorio Veneto n. 31/B per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori di età 14-18 anni, di genere maschile presso la Struttura di accoglienza di secondo livello sita in Modica Via Rocciola Scrofani n. 32 piano terra e per una ricettività di n. 15 unità. Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.

**ART. 2** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

**ART. 3** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 18.01.16.

**ART. 4** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art.16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

**ART. 5** Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, \_\_\_\_\_

9-MAG. 2017

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Antonio Arrigo)

Da "protocollo.comune.modica@pec.it" <protocollo.comune.modica@pec.it>  
A "Servizi Sociali Modica" <servizisociali.comune.modica@pec.it>  
Data venerdì 12 maggio 2017 - 09:31

Comune di Modica  
N. Prot. 0024164 / 2017  
Data 15/05/2017  
Cat. 02 Cl. 07 Fasc. 01

**I: POSTA CERTIFICATA: notifica Coop. Tutti I Colori della Vita**

UOR: SERVIZI SOCIALI

\*170024164\*

**Da:** Per conto di: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it [mailto:posta-certificata@pec.actalis.it]  
**Inviato:** giovedì 11 maggio 2017 18:26  
**A:** protocollo.comune.modica@pec.it; protocollo@pec.asp.rg.it; cgm.palermo.dgm@giustiziacert.it;  
protocollo.prefpa@pec.interno.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: notifica Coop. Tutti I Colori della Vita

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 11/05/2017 alle ore 18:26:24 (+0200) il messaggio "notifica Coop. Tutti I Colori della Vita" è stato inviato da "dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it" indirizzato a:  
cgm.palermo.dgm@giustiziacert.it protocollo@pec.asp.rg.it protocollo.prefpa@pec.interno.it  
protocollo.comune.modica@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec284.20170511182624.06091.10.1.2@pec.actalis.it

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 Kb)  
Message.txt (131 Kb)